
Dott. SEBASTIANO MICALI NOTAIO via Sicula Orientale n. 200, MASCALI



Raccolta n. 17027 Repertorio n. 31070 - COSTITUZIONE DI FONDAZIONE -- REPUBBLICA ITALIANA --L'anno duemiladiciassette. -Il giorno quindici del mese di marzo. -- (15/03/2017) --In Mascali, via Sicula Orientale n. 200, nel mio studio. -Innanzi a me dott. SEBASTIANO MICALI, notaio in Mascali, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Catania e Caltagirone, con l'assistenza dei signori Rammacca Alessandro, nato a Giarre il giorno 8 febbraio 1983 e residente a Mascali in via Carrata III Traversa n. 8 e Grasso Ignazia Silvana, nata ad Ayr (Australia) il 18 giugno 1963 e residente a Fiumefreddo di Sicilia in via Vittorio Emanuele Orlando n. 57, i quali, avendo i requisiti di legge, come essi stessi confermano, intervengono quali testimoni, -SONO PRESENTI -- SPADARO FRANCESCO, nato a Taormina il 14 maggio 1962 ed ivi residente in via Leonardo Da Vinci n. 5, codice fiscale SPD FNC 62E14 L042O; -- CUNDARI DOMENICA nata a Castelmola il 26 dicembre 1957 e residente a Taormina in via Leonardo da Vinci n. 5, codice fiscale CND DNC 57T66 C210K; -- SPADARO DAPHNE, nata a Taormina il 23 settembre 1995 ed ivi residente in via Leonardo da Vinci n. 5, codice fiscale SPD DHN 95P63 L042A; -- SPADARO FABIO ANDREA, nato a Taormina il giorno 1 dicembre 1998 ed ivi residente in via Leonardo da Vinci n. 5, codice fiscale SPD FND 98T01 L042W. --Detti comparenti, cittadini italiani, come dichiarano, della cui identità personale io Notaio sono certo, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue: --ART. 1) É costituita la fondazione denominata "FONDAZIONE ROBERT HAWTHORN KITSON" -La Fondazione è ente di diritto privato e non ha scopo di lucro. Essa è apartitica e ART. 2) La Fondazione ha sede in Taormina, attualmente, in via Leonardo da Vinci n. 5. -La Fondazione è costituita a tempo indeterminato, -ART. 3) La Fondazione si propone di tutelare, promuovere e valorizzare la Città di Taormina ed il suo territorio attraverso la gestione del Museo delle Belle Arti e del Grand Tour della Città di Taormina, delle collezioni di "Casa Cuseni" e in particolare della collezione degli acquarelli di Robert Hawthorn Kitson nonchè del giardino storico annesso alla villa e dei manufatti architettonici presenti. --La Fondazione persegue pertanto le finalità della valorizzazione, promozione, gestione e adeguamento strutturale, funzionale ed espositivo del Museo delle Belle Arti e del Grand Tour della Città di Taormina, conosciuto anche come Museo di Casa Cuseni, dei beni culturali ivi conservati o comunque ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo e del suo giardino storico e più in generale la promozione della cultura e dell'arte in tutte le sue forme ed espressioni. -Al fine di perseguire i predetti scopi, la Fondazione si propone in particolare di promuovere attività di ricerca in materia di storia dell'arte, storia, economia, diritto, filosofia e lingue antiche, musica e botanica; collaborare con associazioni ed enti





pubblici e privati che svolgano compiti similari o complementari, promuovere studi e ricerche in qualunque disciplina scientifica o umanistica, istituire borse di studio e premi o collaborare all'attribuzione e alla gestione di quelli istituiti da altri soggetti organizzare, anche in collaborazione con altri soggetti, convegni, seminari, incontri e dibattiti a livello nazionale e internazionale, pubblicare, direttamente d indirettamente, libri, quaderni, articoli, paper di ricerca; acquisire la titolarità o dar vita a riviste e pubblicazioni periodiche (anche avvalendosi delle nuove tecnologie informatiche, telematiche e/o multimediali), provvedendo alla loro pubblicazione, sia direttamente sia indirettamente, anche attraverso contratti di edizione e/o cessione a vario titolo (affitto, usufrutto o comodato) delle relative testate, promuovere rassegne d'arte, cicli di cineforum, spettacoli teatrali e cinematografici, incontri musicali, eno-gastronomici e altre attività artistiche; istituire corsi residenziali di studio per la promozione di quei luoghi che hanno fatto Taormina famosa nel mondo e per fare rivivere un turismo esperenziale nei luoghi dove hanno soggiornato artisti quali Greta Garbo, Salvador Dali, Pablo Picasso etc.. -La Fondazione può, con l'utilizzo di risorse finanziarie proprie o ad essa erogate da terzi, svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile od opportuna al perseguimento delle proprie finalità ed a realizzare economie di gestione, quali la stipula con enti pubblici o soggetti privati di accordi o contratti, l'acquisto di beni mobili ed immobili o servizi, l'assunzione di personale dipendente dotato della necessaria qualificazione professionale, l'accensione di mutui o finanziamenti; la partecipazione, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, e, più in generale, ad istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, che perseguano finalità coerenti con le proprie e strumentali al raggiungimento degli scopi della Fondazione. -ART. 4) Le norme relative all'ordinamento, all'amministrazione, ai diritti ed obblighi dei membri della Fondazione, alla erogazione delle rendite, nonchè quelle relative all'estinzione della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio sono contenute nello Statuto che, previa lettura da me notaio datane ai comparenti, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale. -Per tutto quanto non previsto nel presente atto e nell'allegato Statuto si rinvia alle norme di legge e regolamento vigenti in materia. ART. 5) A comporre il Consiglio Di Amministrazione, che per i primi tre esercizi sarà formato da quattro membri, vengono chiamati i comparenti signori Spadaro Francesco, Spadaro Fabio Andrea, Spadaro Daphne e Cundari Domenica e tra di essi il signor Spadaro Francesco assume la carica di Presidente ed il signor Spadaro Fabio Andrea quella di Vice Presidente. -La rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione sopra nominato e nel caso di sua assenza o impedimento al vice Presidente. -ART. 6) A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione, i comparenti assegnano alla stessa, destinandole in dotazione: la somma di Euro quindicimila (Euro 15.000,00); -la collezione di numero trecento (300) acquarelli realizzati da Robert Hawthorn Kitson e descritti nella nota formata dalle parti con l'indicazione del relativo valore che al presente atto si allega sotto la lettera "B", del valore complessivo di Euro

unmilioneduecentottantamila (Euro 1.280.000,00)
La somma di Euro quindicimila (Euro 15.000,00) è stata versata mediante assegno c/c bancario non trasferibile n. 3105099621-00 emesso in data odierna dalla signor Cundari Domenica all'ordine del Presidente della Fondazione, tratto su cont
corrente intrattenuto presso B.N.L., agenzia di Taormina.
Il Presidente incasserà l'assegno e provvederà a riversare la somma sul c/c dell' Fondazione dopo i riconoscimenti di legge e l'ottenimento dell'iscrizione nel registr delle persone giuridiche.
Anche la proprietà degli acquarelli di cui sopra passerà in capo alla fondazione sol al momento dei riconoscimenti di legge e dell'ottenimento dell'iscrizione nel registr delle persone giuridiche.
ART. 7) A norma dell'art. 12 del Codice Civile, ai fini del riconoscimento dell personalità giuridica della Fondazione con quest'atto costituita, verrà istruita l'relativa pratica presso i competenti organi.
All'uopo i comparenti autorizzano il Presidente a fare tutto quanto necessario o util per l'ottenimento di detto riconoscimento.
ART. 8) Le spese del presente atto, relative e conseguenziali, sono a carico de comparenti, i quali richiedono le agevolazioni di cui all'art. 3 del D.P.R. 31 ottobri 1990, n. 346 ed all'art. 17 del D.Lgs. n. 460/97
I comparenti, dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza, dispensa me Notali dalla lettura dell'allegato "B"
Richiesto io notaio ho ricevuto quest'atto del quale, alla presenza dei testimoni, hi dato lettura ai comparenti che lo confermano. Scritto a macchina da persona di mi fiducia e completato di mia mano in pagine sei e quanto di questa di due fogli.
Sottoscritto alle ore diciotto e trenta.
f.to Francesco Spadaro
f.to Domenica Cundari
f.to Daphne Spadaro
f.to Fabio Andrea Spadaro
f.to Alessandro Rammacca
f.to Ignazia Silvana Grasso
f.to Sebastiano Micali notaio
TITOLO I – Generalità
Art. 1 – Costituzione
E' costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE ROBERT HAWTHORI
La Fondazione è ente di diritto privato e non ha scopo di lucro. Essa è apartitica aconfessionale.
Art. 2 - Sede
La Fondazione ha sede in Taormina, attualmente in via Leonardo da Vinci n. 5. —— Eventuali sedi secondarie per unità operative possono essere istituite co deliberazione del Consiglio di Amministrazione. ————————————————————————————————————
Art. 3 – Scopo
La Fondazione si propone di tutelare, promuovere e valorizzare la Città di Taormini



ed il suo territorio attraverso la gestione del Museo delle Belle Arti e del Grand Tour della Città di Taormina, delle collezioni di "Casa Cuseni" e in particolare della collezione degli acquarelli di Robert Hawthorn Kitson nonchè del giardino storico annesso alla villa e dei manufatti architettonici presenti. --La Fondazione persegue pertanto le finalità della valorizzazione, promozione, gestione e adequamento strutturale, funzionale ed espositivo del Museo delle Belle Arti e del Grand Tour della Città di Taormina, conosciuto anche come Museo di Casa Cuseni, dei beni culturali ivi conservati o comunque ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo e del suo giardino storico e più in generale la promozione della cultura e dell'arte in tutte le sue forme ed espressioni. Al fine di perseguire i predetti scopi, la Fondazione si propone in particolare di promuovere attività di ricerca in materia di storia dell'arte, storia, economia, diritto, filosofia e lingue antiche, musica e botanica; collaborare con associazioni ed enti pubblici e privati che svolgano compiti similari o complementari, promuovere studi e ricerche in qualunque disciplina scientifica o umanistica, istituire borse di studio e premi o collaborare all'attribuzione e alla gestione di quelli istituiti da altri soggetti, organizzare, anche in collaborazione con altri soggetti, convegni, seminari, incontri e dibattiti a livello nazionale e internazionale, pubblicare, direttamente o indirettamente, libri, quaderni, articoli, paper di ricerca; acquisire la titolarità o dar vita a riviste e pubblicazioni periodiche (anche avvalendosi delle nuove tecnologie informatiche, telematiche e/o multimediali), provvedendo alla loro pubblicazione, sia direttamente sia indirettamente, anche attraverso contratti di edizione e/o cessione a vario titolo (affitto, usufrutto o comodato) delle relative testate, promuovere rassegne d'arte, cicli di cineforum, spettacoli teatrali e cinematografici, incontri musicali, eno-gastronomici e altre attività artistiche; istituire corsi residenziali di studio per la promozione di quei luoghi che hanno fatto Taormina famosa nel mondo e per fare rivivere un turismo esperenziale nei luoghi dove hanno soggiornato artisti quali Greta Garbo, Salvador Dall, Pablo Picasso etc.. -La Fondazione può, con l'utilizzo di risorse finanziarie proprie o ad essa erogate da terzi, svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile od opportuna al perseguimento delle proprie finalità ed a realizzare economie di gestione, quali la stipula con enti pubblici o soggetti privati di accordi o contratti, l'acquisto di beni mobili ed immobili o servizi, l'assunzione di personale dipendente dotato della necessaria qualificazione professionale. l'accensione di mutui o finanziamenti; la partecipazione, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, e, più in generale, ad istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, che perseguano finalità coerenti con le proprie e strumentali al raggiungimento degli scopi della Fondazione. -- TITOLO II - Patrimonio -Art. 4 - Patrimonio -Il patrimonio della fondazione è composto dalla dotazione iniziale della fondazione cosi come indicata nell'atto costitutivo. . Tale patrimonio può essere accresciuto dagli apporti dei Fondatori, dei Partecipanti,

da eredità, legati e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata

I redditi del patrimonio non destinati ad incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici

destinata per deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad incrementarlo. -

e/o privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio di Amministrazione, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali
Art. 5 – Esercizio finanziario e bilancio
L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il mese di aprile di ogni anno, il Presidente della Fondazione predispone il rendiconto finale e unitamente alla relazione accompagnatoria lo trasmette al
Consiglio di Amministrazione.
Entro il 30 aprile provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione per
l'approvazione. Entro il mese di ottobre provvede alla predisposizione del bilancio
preventivo e unitamente alla relazione accompagnatoria lo trasmette al Consiglio di
Amministrazione. Entro il 30 novembre provvede alla convocazione del Consiglio di
Amministrazione per l'approvazione.
Il Bilancio preventivo ed il rendiconto annuale, con la relazione accompagnatoria del
Presidente della Fondazione, restano depositati presso la sede della fondazione.
Possono prenderne visione tutti i Fondatori ed i Partecipanti alla Fondazione.
Il Bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una
chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della
fondazione. Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli
accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della
sostanziale integrità economica del patrimonio della fondazione.
Art. 6 - Estinzione e liquidazione della Fondazione
In caso di scioglimento della fondazione per qualsiasi causa ovvero qualora
intervengano cause che per legge o per statuto impongano l'estinzione della
fondazione, questa viene accertata con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di due liquidatori di cui almeno
uno iscritto nel registro dei Revisori Contabili.
I beni residui dopo la liquidazione verranno devoluti o ad altri Enti, operanti per il
raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità,
sentito il parere vincolante dei fondatori e dell'Organismo di Controllo di cui all'art. 3
comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, ove richiesto.
TITOLO III – Ordinamento
Art. 7 – Membri della Fondazione
i Fondatori,
i Partecipanti.
Art. 8 – Fondatori ————————————————————————————————————
Il Collegio dei Fondatori può, su proposta del Presidente, con delibera adottata
all'unanimità, conferire la qualifica di fondatore anche senza alcun versamento di
contributi a persone ritenute particolarmente meritevoli per l'impegno nel sociale.
Art. 9 – Partecipanti
I Partecipanti sono le persone fisiche o giuridiche pubbliche e/o private e gli enti che
contribuiscono alla vita della fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante
significativi contributi annuali o pluriennali mediante conferimento di attività anche

professionale di particolare rilievo funzionali al perseguimento dei fini della



fondazione o mediante l'attribuzione di beni materiali e immateriali.
Per contributo significativo si intende qualsiasi erogazione, pari o superiore
all'ammontare stabilito dal Consiglio di Amministrazione, effettuata a favore della
Fondazione.
La qualità di Partecipante viene attribuita, su proposta del Presidente, con delibera
adottata dal Collegio dei Fondatori con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi
membri.
La qualifica di Partecipante si perde automaticamente decorsi tre anni
dall'erogazione dell'ultimo contributo significativo o dall'adempimento dell'ultima
regolare prestazione a favore della Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione può suddividere i partecipanti in categorie in relazione
al tipo di apporto e contribuzione alla Fondazione.
Art. 10 - Esclusione e recesso dei membri della Fondazione
Il Collegio dei Fondatori delibera, con la maggioranza dei due terzi dei componenti,
l'esclusione dei partecipanti per grave o reiterato inadempimento degli obblighi
derivanti dal presente Statuto o dal Regolamento, tra cui, in via esemplificativa e non
tassativa:
1. inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti
dal presente statuto;
2. condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della
fondazione;
3. comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
Nel caso di persone giuridiche, l'esclusione ha comunque luogo per i seguenti motivi:
1. estinzione per qualsiasi ragione;
2. apertura di procedura di liquidazione;
3. fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali
I Partecipanti possono, con almeno sei mesi di preavviso, recedere dalla fondazione,
fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
L'esclusione o il recesso non comportano alcun diritto su quote o porzioni del
patrimonio della Fondazione.
Art. 11 - Amici della Fondazione
Con delibera del Consiglio d'Amministrazione possono essere riconosciuti "Amici
della Fondazione" le persone fisiche o giuridiche che condividendo le finalità della
Fondazione contribuiscano alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in
denaro e/o beni strumentali e/o prestazioni professionali. Possono essere
riconosciuti "Amici della Fondazione" anche coloro che abbiano acquisito particolari
meriti per i contributi dati alla società nei settori in cui la Fondazione espleta la sua
attività.
Art. 12 - Organi della Fondazione
Gli organi della Fondazione sono:
- il Collegio dei Fondatori;
- il Collegio dei Partecipanti;
- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Vice Presidente della Fondazione;
- il Comitato Scientifico;

- il Collegio dei Probi Viri, ove istituito
Ciascuna carica è gratuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute documentate.
Art. 13 – Il Collegio dei Fondatori
Il Presidente ed i Fondatori costituiscono il Collegio dei Fondatori.
Il Collegio dei Fondatori, oltre a quelli previsti espressamente dal presente statuto, ha
i seguenti poteri:
- formulare proposte e pareri non vincolanti agli organi della Fondazione sulle attività e sui programmi della Fondazione stessa;
- nominare e revocare i membri del Consiglio d'Amministrazione di propria
- attribuire a terzi la qualità di fondatori;
- attribuire a terzi la qualità di nortazioni,
- attribuire a terzi la qualità di partecipanti;
d'Amministrazione.
Il collegio dei Fondatori può essere convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario ed altresì a richiesta di almeno un terzo dei suoi menbri o di un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione. Nella richiesta occorrerà indicare gli
argomenti da trattare. La convocazione viene effettuata con lettera raccomandata spedita almeno sei (6) giorni prima del giorno fissato per la riunione ad ogni suo membro; nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con qualsiasi strumento anche telematico che ne attesti la ricezione con almeno tre (3) giorni di preavviso. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza oltre al
relativo ordine del giorno. ————————————————————————————————————
L'Adunanza del Collegio presieduta dal Presidente della Fondazione è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei fondatori ivi compreso il Presidente personalmente o per delega ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti personalmente o per deleghe e comunque con la presenza del Presidente. La seconda convocazione deve essere fissata ad
almeno ventiquattro (24) ore di distanza dalla prima. Il Collegio dei fondatori è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette quando intervengano tutti i fondatori, i
Presidente. ————————————————————————————————————
quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Ciascun membro ha diritto ad un voto.
Le modificazioni del presente Statuto, nonché l'approvazione e la modificazione de regolamenti interni, sono deliberate con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4 dei Fondatori e comunque con il consenso del Presidente. Delle adunanze de Collegio è redatto apposito verbale firmato dal Presidente della Fondazione e da segretario dell'adunanza all'uopo nominato.



Art. 14 – Il Collegio dei Partecipanti ————————————————————————————————————
caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con qualsiasi strumento anche telematico che ne attesti la ricezione con almeno tre (3) giorni di preavviso. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza
oltre al relativo ordine del giorno.
Non vi sono limiti di delega passiva.
Il Collegio dei partecipanti è validamente costituito in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti personalmente o per delega mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti personalmente o per deleghe. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno ventiquattro (24) ore di distanza dalla prima.
Il Collegio dei Partecipanti è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette quando intervengano tutti i suoi componenti. Il Collegio dei Partecipanti delibera a maggioranza dei presenti.
Il Presidente illustra al Collegio dei Partecipanti l'andamento delle attività della fondazione ed i programmi di future iniziative.
Il Collegio dei Partecipanti può formulare pareri e proposte non vincolanti sulle attività e sui programmi della Fondazione.
Art. 15 – Il Consiglio d'Amministrazione
La Fondazione è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione che sarà composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, così come determinato dal Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione è così composto:
- la metà dei restanti componenti nominata dal Presidente;
- la metà dei restanti componenti nominata dal Collegio dei Fondatori.
Il primo Consiglio di Amministrazione è indicato nell'atto costitutivo
Il Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Presidente, dura in carica non oltre tre esercizi ed i suoi membri sono rieleggibili.
I Consiglieri decadono quando, senza giustificato motivo, non partecipino a tre adunanze consecutive.
Qualora durante un mandato venisse a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente nomina i sostituti di sua competenza e promuove la sostituzione degli altri componenti da parte del Collegio dei Fondatori.
I sostituti così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio in carica al momento della loro nomina.
I soggetti legittimati alla sostituzione dei Consiglieri cessati dalla carica dovranno provvedervi entro trenta (30) giorni successivi; qualora non provvedano entro il termine indicato la sostituzione avverrà per cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione ed i suoi membri così nominati rimarranno in carica fino all'eventuale successiva designazione da parte del soggetto legittimato del sostituto del Consigliere cessato dalla carica.
Qualora per qualsiasi motivo ivi compresa la revoca da parte dei soggetti legittimati

alla loro nomina venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio di
Amministrazione è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
Il Consiglio decaduto rimane in carica esclusivamente per il compimento degli atti di
ordinaria amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione inerenti la gestione della Fondazione. In particolare al Consiglio
d'Amministrazione compete:
approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo determinando la destinazione
degli eventuali avanzi di gestione;.
deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonchè
all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
proporre al Collegio dei Fondatori eventuali modifiche statutarie;
- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi;
stabilire le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e
straordinarie di gestione;
nominare, scegliendolo tra i propri componenti su proposta del Presidente, il Vice
Presidente;
deliberare lo scioglimento della fondazione e la devoluzione del patrimonio della
stessa;
istituire con delibera unanime il Collegio dei Probi Viri ed il Comitato Scientifico.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare singoli atti di ordinaria amministrazione
al Presidente, al Vice Presidente o a singoli Consiglieri ed ha facoltà di nominare altri
organismi che reputi necessari per le attività della Fondazione.
Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o a
richiesta di almeno due (2) dei suoi membri con avviso spedito con qualsiasi
strumento anche telematico che ne attesti la ricezione con almeno sette (7) giorni di
preavviso. In caso di urgenza il Consiglio è convocato con le medesime modalità con
almeno ventiquattro (24) ore di preavviso.
Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano
rispettate le formalità suddette quando intervengano tutti i consiglieri in carica ed il
Revisore dei Conti.
Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno.
Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei voti dei componenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione e l'invio
reciproco per l'approvazione con strumenti telematici della relativa verbalizzazione
Le deliberazioni constano da verbale firmato dal Presidente e dal segretario all'uopo
nominato.
Art. 16 – Il Presidente della Fondazione
Il Presidente della Fondazione è indicato nell'atto costitutivo e rimane in carica a vita
Designa un proprio successore il quale subentrerà automaticamente allo stesso,
quale Presidente a vita della Fondazione in caso di decesso, dimissioni o
permanente impedimento del Presidente in carica.
In mancanza di tale designazione si considera designato quale successore del
Presidente l'erede più anziano dello stesso in linea retta.



Nel momento in cui il soggetto designato subentra al Presidente nella carica, a sua volta, nominerà un suo sostituto a norma del precedente comma.
In tutti i casi in cui il successore designato non accetti o sia impossibile individuare i
soggetto designato alla carica di Presidente, i restanti membri del Consiglio
coopteranno a maggioranza un sostituto che rimarrà in carica a vita.
In caso di parità prevale il voto del Vice Presidente ed in sua assenza del Consigliere
più anziano
Il Presidente, oltre ai poteri espressamente attribuiti dal presente statuto, ha la legale
rappresentanza della Fondazione, agisce e resiste davanti a qualsiasi autorità amministrativa o giudiziaria.
Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio d'Amministrazione, esplica tutte
le competenze attribuitegli dal Consiglio stesso e cura le relazioni con enti,
istituzioni, imprese pubbliche o private anche al fine di instaurare rapporti di
collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
Il Presidente della Fondazione svolge un ruolo di contatto fra tutti gli organi della
Fondazione facilitando così la comunicazione fra i membri della stessa.
In caso di straordinaria urgenza può avocare a sé i poteri dell'intero Consiglio
d'Amministrazione, salvo ottenere ratifica delle decisioni prese alla prima valida
convocazione del Consiglio d'Amministrazione e comunque non oltre trenta giorni dalla decisione medesima.
Il Presidente può delegare singoli poteri al Vice-Presidente, ad alcuni componenti del
Consiglio e/o al Segretario Generale, ove nominato.
Art. 17 - II Presidente Onorario
Il Presidente Onorario è istituito con delibera del Collegio dei Fondatori su proposta
del Presidente della Fondazione fra personalità di assoluta integrità e rilievo pubblico.
Il Presidente Onorario rimane in carica fino a dimissioni dello stesso
Il Presidente Onorario promuove qualsivoglia iniziativa che contribuisca al
perseguimento degli scopi sociali della Fondazione; partecipa alle Adunanze del
Collegio dei Fondatori e del Collegio dei Partecipanti ed alle riunioni del Consiglio
d'Amministrazione.
Art. 18 - II Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento ed
esercita le funzioni a lui delegate dallo stesso
Di fronte a terzi, la firma del Vice Presidente basta a far presumere l'assenza o
l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici
ufficiali, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti di
rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.
Art. 19 - Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è costituito da un minimo di tre ad un massimo di sette
componenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica quattro anni ed
è rieleggibile.
La carica non è in alcun modo remunerata
Il Comitato Scientifico elegge a maggioranza tra i suoi membri il Presidente, che lo
convoca almeno due volte l'anno; la convocazione può essere richiesta inoltre da un
terzo dei suoi membri, dal Presidente della Fondazione, dal Consiglio di
Amministrazione e dal Collegio dei Fondatori. Il Presidente della Fondazione

partecipa di diritto alle riunioni del Comitato Scientifico. Possono altresì partecipare,	
senza diritto di voto, i membri del Consiglio di Amministrazione che non ne facciano	
parte	
Il Comitato Scientifico:	
- cura le iniziative scientifico/culturali deliberate dal Consiglio di Amministrazione;	
- propone al Consiglio di Amministrazione le attività di ricerca e le iniziative culturali e	
ne cura la direzione scientifica;	
- sovrintende le iniziative di formazione;	
- definisce gli indirizzi per la creazione e lo sviluppo dell'archivio e della biblioteca	
della Fondazione;	
- cura le pubblicazioni;	
- formula proposte al Consiglio di Amministrazione su ogni altro aspetto	
dell'attività della Fondazione.	
Art. 20 – Il Collegio dei Probi Viri	
Il Collegio dei Probi Viri è istituito con delibera unanime del Consiglio	
d'Amministrazione; esso è composto da tre membri scelti tra persone esperte nel	
campo giuridico e/o della gestione di beni culturali.	
Il Collegio dei Probi Viri vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto;	
formula, su richiesta del Consiglio d'Amministrazione, pareri non vincolanti	
sull'ammissione o esclusione di Fondatori, Partecipanti e Amici della Fondazione	
TITOLO IV – Disposizioni finali	
Art. 21 – Clausola di rinvio	
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice	
Civile, alle relative disposizioni di attuazione ed alle norme vigenti in materia	
f.to Francesco Spadaro	
f.to Domenica Cundari	
f.to Daphne Spadaro	
f.to Fabio Andrea Spadaro	
f.to Alessandro Rammacca	
f.to Ignazia Silvana Grasso	
f.to Sebastiano Micali notaio	
	^
	A The
	1
	CARLE TON CO
	1